



COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA

PROVINCIA DI PAVIA

30 MAR. 2023

Prot. n. 604

ORDINANZA N. 1/2023 r.o.

Oggetto: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO E DELL'IGIENE E DELLA PUBBLICA SALUTE.

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito urbano ed extraurbano vengono frequentemente accertate situazioni di abbandono, incuria e degrado derivanti dalla mancata o discontinua pulizia dei terreni nonché dell'obbligatoria attività di sfalcio dell'erba e/o di potatura delle essenze arboree poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;

RILEVATA la presenza di:

- piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulle sedi viarie prospicienti, e/o sui marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

DATO ATTO, altresì, che:

i terreni e i lotti incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, nonché nell'agro, a causa delle sopradescritte situazioni (presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti), costituiscono rilevanti fonti di potenziate pericolo, oltre che per il traffico veicolare e pedonale, anche e soprattutto di carattere igienico-sanitario in quanto motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, stante peraltro il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che di insetti nocivi e fastidiosi, idonei a causare disagi a persone e animali;

l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, hanno determinato un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che soprattutto nel periodo estivo sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e delle cose;

CONSIDERATO che le sopradescritte situazioni potenzialmente incidenti sulla salute, sicurezza e sull'igiene pubblica, spesso riscontrate all'interno del centro abitato di Brallo di Pregola impattano anche sull'obbligatoria condizione di ordine e decoro cittadino a cui sono tenute le persone in relazione ai terreni di cui a qualunque titolo ne abbiano la disponibilità;

VALUTATA, per quanto sopra, la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati,

una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree durante l'intero arco dell'anno solare;

RITENUTO inoltre, indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n 917/22, del 24.06.2022;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'ad, 13, comma 1 della L. 241/90;

VISTI:

- l'art. 21 ter della legge n. 241/90;
- gli artt. 54 e 50, D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 2/lett.c del D.M. 05/08/2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana);
- l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (protezione civile - competenza dei comuni);
- l'art. 255 del D.lgs. n. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- gli artt. 449 e 650 del codice penale;
- il Capo III del D. L. n. 139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- la legge del 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di prevenzione incendi";
- la legge 265 art. 12-1999;
- la Legge 689 del 1981 e s.m.i.;
- il Testo unico delle leggi sanitarie;
- il D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i (Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

1) Ai proprietari di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi,

2) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi. TUTTI GLI INTERVENTI SOPRAINDICATI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON DECORRENZA IMMEDIATA, nel rispetto della succitata normativa in vigore e in ragione delle motivazioni suesposte (pericolo d'incendio, sicurezza veicolare e pedonale, incolumità igiene e salute pubblica, ordine e decoro urbano) e DOVRANNO ESSERE GARANTITI DURANTE L'INTERO ARCO DELL'ANNO SOLARE;

AVVERTE

Che sono previste le seguenti sanzioni: Le violazioni alle ordinanze comunali sono punite, ove non provvedano il codice penale o specifiche disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a dare ampia comunicazione tramite, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante: • pubblicazione all'albo pretorio del comune; • affissione di manifesti sulle bacheche comunali; • inserimento nel sito istituzionale ;

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs, 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.PR, n, 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.)




IL SINDACO
(GUALDANA Piergiacomo)